DIOCESI DI VICENZA UFFICIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Vicenza, 29/02/2016

Prot. nº 12/2016 IRC

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi (scuole primarie e dell'infanzia) nel territorio della Diocesi di Vicenza

Oggetto: Cattedre di Religione Cattolica delle Scuole primarie e dell'infanzia da affidare ad Insegnanti "Specialisti di Religione" sia a t. i. che con incarico o supplenza annuale. Criteri e condizioni di permanenza nel riconoscimento dell'idoneità all'IRC.

Gentile Dirigente,

ai sensi del DPR 202/90, della CM 14/91 e della successiva CM 374/98, sono a chiedere di conoscere quali sono **le cattedre di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)** cui provvedere per l'a.s. 2016/2017, nelle classi di scuola primaria e dell'infanzia con Insegnanti di religione cattolica (IdR) "Specialisti", sia Insegnanti a t.i. che Insegnanti proposti dall'Ordinario diocesano con incarico o supplenza annuale.

Con riferimento ai provvedimenti ministeriali attuativi delle leggi n. 133 e n. 169 del 2008, rilevanti per la definizione dell'organico di diritto delle scuole statali, sollecitato anche da alcuni quesiti pervenutici sia da parte di Dirigenti scolastici che di Insegnanti e in base all'esperienza maturata negli ultimi anni, ripropongo alla sua attenzione, a nome del Vescovo di Vicenza, i criteri e le condizioni (dedotti ai sensi del canone 804 c. 2 e del DPR 175/12 punti 4.2.2 e 4.3.1 b.2) per la validità all'attestato di Idoneità di cui alcuni Insegnanti di posto comune sono in possesso. E' noto che tale riconoscimento di Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) ha effetto permanente, fintantoché sono fatte salve le condizioni di validità, come previsto nel Decreto del Vescovo di Vicenza: "Disposizioni sull'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola" del 4 ottobre 2003 (prot. n° 527/2003 IRC).

Il Decreto vescovile citato richiede che siano salvaguardate le condizioni, per cui l'Insegnante titolare dell'IRC possegga i requisiti canonici prescritti, a norma del can. 804 c.2: un'adeguata conoscenza della retta dottrina, la testimonianza della vita cristiana e una specifica competenza pedagogica e didattica.

Si segnala che gli Insegnanti di posto comune, in possesso della Idoneità all'IRC rilasciata a partire dal 1994 e disponibili per il prossimo anno scolastico 2016/17, devono corrispondere al seguente requisito: certificazione di aver regolarmente **frequentato con assiduità** i corsi di formazione e aggiornamento, periodicamente promossi dall'Ufficio diocesano per l'IRC, in particolare quelli sugli OA di IRC e i Traguardi per lo sviluppo delle competenze (secondo la "Nota sull'idoneità all'IRC per gli Insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria non "Specialisti di RC" – aggiornata con lettera prot. n° 04/2006 IRC del 2 febbraio 2006).

Si fa presente poi che, in base alla nuova Intesa DPR 175/12 e alla successiva Nota del MIUR 2989 del 06.11.2012, le/gli insegnanti di posto comune che abbiano insegnato IRC per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012 possono continuare a farlo. Se il loro servizio risale ad un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono essere considerati decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Per tornare a svolgere l'IRC dovranno procurarsi i nuovi titoli di qualificazione consistenti, nel loro caso specifico, in un Master di 2° livello. Resta anche per loro la possibilità di qualificarsi con il conseguimento di uno degli altri titoli previsti per tutti i nuovi docenti di IRC (Intesa DPR 175/12).

Si precisa anche che, ove nella medesima scuola vi siano IdR "Specialisti" operanti da più anni, siano essi a t. i. o a t. d., questo Ufficio diocesano – in quanto competente riguardo all'intesa sulla sede di titolarità di detti docenti - ritiene di dover valorizzare prioritariamente questi e riconoscere per loro i legittimi diritti di continuità nella sede.

L'obiettivo, ci auguriamo condivisibile, è quello di volere assicurare un insegnamento della religione cattolica professionalmente qualificato, tenuto conto della specifica competenza acquisita lungo gli anni dagli IdR "Specialisti" operanti nelle singole scuole. A questi Insegnanti vanno riconosciuti:

- una preparazione di base, acquisita con corsi specifici triennali o quinquennali di Scienze religiose o di Formazione teologica (a indirizzo didattico);
- una competenza aggiornata con corsi sistematici di formazione permanente;
- il superamento, per molti di loro, del Concorso ex legge n. 186.

Quanto agli Insegnanti di posto comune sprovvisti dell'idoneità all'IRC dell'Ordinario diocesano, ma che desiderino acquisirne il riconoscimento, è loro richiesto di conseguire uno dei titoli di qualificazione previsti dalla nuova Intesa DPR 175/12 e dalla successiva Nota del MIUR 2989 del 06.11.2012 (già a partire dal 2009 si richiedeva il conseguimento della Laurea triennale in Scienze Religiose, orientamento condiviso e approvato in sede regionale il 09/02/2009 da parte dei Direttori degli Uffici diocesani per l'IRC del Triveneto).

Si informa, infine, che con il 2016 si è conclusa l'esperienza del corso pluriennale di aggiornamento (20-30 ore con esame finale) per il conseguimento dell'idoneità all'IRC delle docenti di classe o sezione.

Il nostro Ufficio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Gli Insegnanti di classe, che desiderino verificare e ottenere conferma di validità del proprio attestato di idoneità, sono pregati di scrivere al nostro indirizzo, non per e-mail ma su carta, accompagnando la domanda, con i propri dati anagrafici (incluso l'indirizzo di residenza e il recapito telefonico), con fotocopia dell'attestato di idoneità e altri certificati utili a documentare la loro posizione.

Grato per la cortese attenzione, resto in attesa di quanto richiesto in oggetto, possibilmente *entro il 31 marzo 2016* e porgo distinti saluti.

IL DIRETTORE F.to Bollin prof. mons. Antonio

⇒ Ps. Chi intende ottenere il Master di 2° livello per poter insegnare IRC nella propria classe o sezione, comunichi al nostro Ufficio il proprio nome e indirizzo e, successivamente, anche alla Segreteria della Facoltà Teologica del Triveneto (www.fttr.it) entro fine marzo c.a.

(In allegato il modulo riservato alle Segreterie degli Istituti, da far pervenire – tramite posta elettronica – entro il 31 marzo 2016 per rilevare plesso per plesso le ore di IRC, nonché i nomi degli insegnanti di posto comune, disponibili ed idonei, titolari dell'IRC nelle proprie classi o sezioni durante il corrente a.s. 2015/2016).